

APPUNTI SULLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VALUTATORE DEL RISCHIO ARBOREO

Sani Luigi

Il valutatore del rischio arboreo, a causa delle scarse conoscenze a disposizione sulla materia, della sua intrinseca complessità e delle limitate possibilità di azione che la nostra attività professionale ci consente, può commettere errori di valutazione anche con una certa frequenza. L'errore può assumere una notevole rilevanza anche sul piano etico, in quanto possono determinarsi cedimenti dell'albero che coinvolgono persone o cose, con danni ingenti o addirittura irreparabili quando la caduta dell'albero determina il decesso di una o più persone. Per il professionista ciò implica delle conseguenze relativamente alla responsabilità civile e penale delle sue azioni, potendo essere chiamato a rispondere della sua errata condotta (escludiamo qui il dolo, cioè il danno causato intenzionalmente in quanto, si spera, non pertinente).

Un errore valutativo, ancorché non intenzionale, può quindi comportare un profilo di responsabilità professionale, ma ciò solo se l'evento che ha determinato il danno era **prevedibile** e quindi, in conseguenza, evitabile. Facendo riferimento alla situazione più gravosa, nel caso in cui il cedimento di un albero provochi un danno a una o più persone, la responsabilità del professionista può essere sia di natura **penale** (possibile reato di omicidio o lesioni colpose), che **civile** (danno biologico e danno da morte). La differenza non è di poco conto, perché nell'ambito del penale si deve stabilire se sia stato commesso un reato mentre, in sede civile, si deve accertare un danno in relazione al conseguente risarcimento (Art. 2043 C.C.).

Abbiamo detto che la colpa è legata alla prevedibilità dell'evento, nel senso che il professionista è colpevole se, pur potendo prevedere che il suo comportamento poteva esser tale da produrre delle conseguenze pericolose o comunque un danno, non adotta quelle precauzioni (interventi, misure, comportamenti) tali che, se perseguiti, avrebbero impedito il verificarsi dell'evento che poi ha causato il danno, agendo in tal modo con appunto colpevole leggerezza e disattenzione. Il Codice Penale (Art. 43) individua precisi profili di colpevolezza, in quanto essa deve essere correlata a **imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza** di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Per coloro che non coltivano la materia giuridica, occorre precisare che l'**imperizia** riguarda la non conoscenza delle tecniche da esercitare (ad esempio se il Valutatore ignora e quindi non applica l'uso di tecniche analitiche e/o strumentali che avrebbero consentito di individuare la fonte di pericolo), l'**imprudenza** riguarda azioni incaute, laddove invece l'esperienza di un operatore ordinario avrebbe consigliato di agire diversamente (ad esempio non tenere conto, a parità di pericolosità, di una differenziazione dei bersagli), la **negligenza** dipende dalla scarsa attenzione e impegno profusa nel proprio operato (ad esempio una valutazione superficiale, piena di omissioni, o la mancata individuazione e quantificazione di difetti importanti) ed infine l'**inosservanza** di leggi o regolamenti, che riguarda appunto il mancato rispetto delle norme vigenti o degli accordi contrattuali.

Un ulteriore aspetto fondamentale che deve essere sempre approfondito consiste nel fatto che il danno subito non può e non deve essere provato solo in relazione alla responsabilità del valutatore perché, affinché ciò sia, ci deve anche essere un chiaro e inequivocabile nesso fra l'errore commesso dal valutatore e il danno subito da terzi. Si tratta del principio del **nesso causale**, che è indubbiamente molto complesso da affrontare, sia che lo si debba verificare dal punto di vista del valutatore, che dal punto di vista del danneggiato. Ad esempio, se un albero cade nel corso di un vento molto intenso, non è sempre del tutto chiaro se vi sia una relazione causale fra i difetti che esso manifestava e il cedimento e fra questo e le possibili azioni che il valutatore avrebbe dovuto intraprendere, nel rispetto del prioritario criterio di conservazione del patrimonio arboreo.

A questo punto occorre introdurre un concetto molto importante. Fino ad oggi nella realtà, compresa quella processuale, il cedimento di un albero è stato considerato come un fatto oggettivo, alla stregua della rottura di un qualunque oggetto, senza tenere conto del rapporto fra i costi di gestione dell'albero e i benefici che esso ci fornisce e che sono, come sappiamo, insostituibili e fondamentali per la vita stessa delle persone. Ciò ha banalizzato il processo valutativo e determinato due fatti entrambi ugualmente incresciosi: l'abbattimento di alberi non o poco pericolosi, per il semplice fatto che avevano qualche difetto, ritenendo sempre inaccettabile la possibile caduta di un albero, anche a fronte dei benefici che esso fornisce e senza tenere conto della ridottissima probabilità di accadimento. Per contro, in sede processuale, si è ritenuto semplice e immediato accusare il valutatore di aver conservato un albero che, col senno di poi (operando quindi in relazione al **principio di precauzione** o, peggio, a quello dell'**agente modello**), era evidentemente semplice determinare che andava abbattuto o draconianamente ridotto (leggasi capitozzato).

A questa impostazione è doveroso opporsi con forza e determinazione, facendo risaltare con chiarezza che il ruolo del Valutatore (degli alberi) corrisponde a quello del Medico (delle persone), in quanto entrambi affrontano organismi biologici complessi, con un loro ciclo di vita. L'approccio medico presuppone la conoscenza tecnica scientifica dei fattori biotici e abiotici identificati come agenti responsabili attivi e passivi nei confronti dell'anomalia o dell'alterazione presente nell'albero in un'ottica finalizzata a indagare il Sistema Albero nella sua complessità. L'approccio medico deve essere perseguito anche nell'affrontare l'incertezza (sintomatologica, diagnostica, per l'assenza di evidenze, ecc.) che tutti gli esseri viventi inevitabilmente generano con la loro mutevole complessità. Quindi approccio medico anche nell'utilizzo del "rischio", strumento e zona di lavoro inevitabile, soprattutto in assenza di evidenze scientifiche. Infine, l'approccio medico-epidemiologico si applica alla complessiva gestione arborea (performance di sviluppo, fattori di rischio, sintomatologie ricorrenti, ecc.). Il sistema di riferimento EMIBAC, di recente introdotto nel percorso di valutazione e gestione del rischio arboreo che, con la proposta del protocollo Areté sta prendendo piede, ha proprio questo obiettivo. In sostanza il Valutatore del rischio arboreo deve essere considerato e giudicato, sul piano professionale, esattamente alla stregua di un operatore sanitario, proprio in quanto ne ripercorre specularmente l'approccio metodologico e diagnostico, le procedure, le prescrizioni e le possibili conseguenze.

Se quanto fin qui affermato è ragionevole, occorre sottolineare che, parimenti al ruolo degli operatori sanitari, la responsabilità professionale del Valutatore si inquadra all'interno della recente legge 24/2017, più conosciuta come legge "Gelli" (Legge n. 24/2017. "*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*"). Tale legge conferisce all'operatore sanitario (e quindi al Valutatore) l'obbligo e la responsabilità di concorrere alla prevenzione del rischio clinico (per noi del rischio arboreo). Ecco che la valutazione e gestione del rischio arboreo (Arborete, 2020) diventa il nocciolo fondamentale della valutazione dell'albero e della individuazione e adozione delle misure atte a prevenire i rischi del suo possibile cedimento. Per contro, essere inquadrati all'interno della suddetta norma fornisce importanti e maggiori tutele professionali, sia dal punto di vista civile che penale. Riguardo la responsabilità civile, la norma sgrava della necessità di dover dimostrare di non aver arrecato un danno, rovesciando l'onere della prova. In altre parole è chi ha subito il danno che deve sostenere l'accusa; ciò disincentiva le azioni legali per malpractice. Ma è nell'ambito penale che l'inquadramento dell'attività del Valutatore, alla stregua di quella degli operatori sanitari, ci conferirebbe la massima tutela professionale. Infatti la legge Gelli ha modificato l'Art. 590 C.P., escludendo la colpa per imperizia laddove siano state rispettate linee guida e buone pratiche (ovviamente ciò non si applica alla responsabilità per negligenza e imprudenza, in quanto condotte certamente non scusabili). È proprio in questa direzione che si connota l'impegno nella realizzazione di un protocollo, come Areté, proprio finalizzato a definire nel modo migliore possibile l'insieme delle procedure da seguire nel difficile compito della valutazione e gestione del rischio. Il chiaro

inquadramento della procedura di valutazione, lungi da costituire un vincolo della libertà professionale, è lo strumento appropriato per poter dimostrare la correttezza del proprio comportamento (anche laddove può risultare purtroppo inefficace) e delle decisioni assunte all'interno di un contesto, come quello del rischio arboreo, che si caratterizza, analogamente a quello del rischio clinico, per la sua intrinseca incertezza, aleatorietà e imprevedibilità dei fenomeni e degli accadimenti nel tempo.

Bibliografia

ARBORETE (a cura di SANI L.), 2020 – *Valutazione e Gestione del Rischio Arboreo. Manuale Operativo*. Gifor editrice. Pagg. 480.